



**COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICHE**

**GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SVILUPPO E DI GESTIONE
INFORMATICA PER IL REHOSTING DEL SISTEMA CENTRALE DI ELABORAZIONE
DATI DEL COMUNE DI BOLOGNA**

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: P.G. N. 283224/2010, CIG N. 061941556C

Chiarimenti

Domanda:

Riferimento: Disciplinare di Gara, § 2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, punto 3. Capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs. n.163/2006).

Si chiede di precisare se, in caso di RTI, costituito o costituendo, il requisito di capacità tecnica possa essere posseduto dalla RTI nel suo complesso (quindi dalle diverse società componenti la RTI).

Es: l’azienda A possiede una referenza per un progetto di Rehosting, l’azienda B possiede una referenza per lo svolgimento di un servizio di Outsourcing e così via fino a raggiungere, a livello di RTI, il numero complessivo di referenze richieste con le caratteristiche richieste.

Risposta

Con riferimento al paragrafo 2, punto 3 del disciplinare di gara, recante “requisiti di partecipazione” ed al paragrafo 4 recante “partecipazione di raggruppanti temporanei di imprese e di consorzi” si precisa che il requisito di capacità tecnica indicato paragrafo 2, punto 3, deve essere posseduto da una delle imprese del RTI o del Consorzio ordinario di concorrenti, ed in particolare, è necessario che:

- a. almeno una delle imprese abbia portato a termine con esito positivo, negli ultimi tre anni dalla data di scadenza del bando, almeno 2 progetti di Rehosting relativi a portafogli applicativi residenti su sistemi Mainframe su realtà almeno paragonabili, dal punto di vista dimensionale, al Comune di Bologna,
- b. almeno una delle imprese abbia svolto servizi di Outsourcing per la gestione di sistemi Mainframe per almeno 2 clienti (Enti pubblici o Imprese), che abbiano previsto un profilo di risorse dedicato almeno paragonabile (capacità elaborativa richiesta superiore a 100 MIPS) dal punto di vista dimensionale al Comune di Bologna.

A parziale rettifica di quanto indicato nel disciplinare di gara, si precisa che la dichiarazione sostitutiva di cui al § 3, lettera B del disciplinare, relativa al possesso dei requisiti di “capacità tecnica e professionale”, in caso di RTI o Consorzi ordinari, dovrà essere presentata da ciascuna impresa, per l’attestazione del possesso dei requisiti di rispettiva competenza.

Domanda

Riferimento: Disciplinare di Gara, § 4. PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (R.T.I.) E DI CONSORZI, nella parte in cui recita: “.....La dichiarazione sostitutiva di cui al precedente § 3, lettera B, relativa al possesso dei requisiti di partecipazione richiamati al precedente § 2, punto 3 “capacità tecnica e professionale” dovranno essere presentate dalla mandataria (o eligenda mandataria) del R.T.I.. Al R.T.I. È assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/2006; nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 comma 1 D.Lgs. 163/2006, il possesso del requisito dovrà essere dichiarato dal Consorzio. ...”

Si chiede di precisare se si deve intendere che la mandataria (o eligenda mandataria) deve possedere i requisiti di “capacità tecnica e professionale” così come descritti al § 2, punto 3 “capacità tecnica e professionale” del medesimo documento o se, invece, le referenze possano essere possedute dalla RTI nel suo complesso.

Risposta

Vedasi la risposta al punto precedente.

Il Direttore
Ing. Osvaldo Panaro

Bologna, 12 gennaio 2011